REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, DELLA VITA E DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DA PARTE DI PERSONALE ESTERNO

Articolo 1

Il Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale (SCVSA) consente l'opportunità di frequentare le proprie Strutture, a fini didattici e/o di ricerca, a personale esterno che rientra in una delle categorie e secondo le modalità definite dagli articoli seguenti.

Articolo 2 – Laureati frequentatori

1. La figura del laureato frequentatore è definita e regolamentata dalle "Linee guida per la disciplina della figura del laureato frequentatore" approvate con delibera del Senato Accademico del 20.02.2018, alle quali si rimanda per quanto non espressamente previsto da questo Regolamento.
In accordo con le suddette linee-guida, possono presentare domanda di ammissione come Laureato frequentatore coloro che hanno conseguito, da non più di due anni, il diploma di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione.

Gli interessati devono presentare formale richiesta al Direttore del Dipartimento indicando un periodo di frequenza non superiore a 18 mesi. Alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione di disponibilità di un docente del Dipartimento a svolgere il ruolo di responsabile delle attività (*Tutor*). La richiesta dovrà essere corredata da *curriculum vitae et studiorum*, copia del certificato di laurea (o titolo superiore, anche autocertificato) per coloro che hanno conseguito il titolo in un'altra sede universitaria, fotocopia di un documento di riconoscimento valido e tipologia di attività prevista.

Al *Tutor,* anche in riferimento a quanto riportato all'art. 5 del D.M. 363/98, sono attribuiti compiti in materia di sicurezza, in particolare egli è chiamato a:

- verificare l'avvenuta formazione di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e accordo Stato Regioni del 21/12/2011;
- fornire dettagliate informazioni in relazione a: i) rischi specifici esistenti nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui il Laureato frequentatore è destinato ad operare; ii) misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alla specifica attività; iii) misure per la gestione delle emergenze;
- indicare i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente necessari;
- addestrare e formare relativamente al corretto utilizzo dei DPI e delle attrezzature di lavoro, anche con riferimento alle procedure operative di sicurezza da adottarsi in relazione alle specifiche attività;
- prevenire l'esposizione a sostanze cancerogene o mutagene o a rischi fisici (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti) da parte del laureato frequentatore; ove ciò non sia possibile, trasmettere preliminare comunicazione al Servizio Prevenzione e Protezione, indicando le sostanze eventualmente utilizzate e le sorgenti di rischio fisico eventualmente presenti, unitamente ad una sintetica descrizione delle attività.

Le richieste di ammissione di Laureati frequentatori vengono accettate mediante delibera del Consiglio di Dipartimento e possono essere presentate ed accolte durante tutto il corso dell'anno.
Ai Laureati frequentatori si estende l'assicurazione stipulata dall'Ateneo per responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni in cui dovessero incorrere all'interno del Dipartimento.
Il Dipartimento si doterà di un Registro contenente i dati anagrafici dei Laureati frequentatori, i nominativi dei docenti con funzione di *Tutor* e il periodo di riferimento. Tale Registro dovrà essere messo a disposizione di tutti gli afferenti al Dipartimento attraverso la sua pubblicazione su piattaforma informatica.
I Laureati frequentatori possono accedere solo durante l'orario di apertura al pubblico.

2. La frequenza può essere interrotta:

- per volontà del Laureato frequentatore, con comunicazione da parte dello stesso al Direttore del Dipartimento che, a sua volta, è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Dipartimento e alla U.O. Approvvigionamenti.
- con delibera motivata del Consiglio di Dipartimento, anche su istanza del *Tutor*.

Articolo 3 – Personale in quiescenza

Il personale docente e tecnico amministrativo afferente al Dipartimento SCVSA, o avente in uso locali di questo pur afferendo ad altro Dipartimento, entro tre mesi dalla data di quiescenza deve rendere libero lo spazio assegnato.
Il Consiglio di Dipartimento, previa motivata richiesta dell'interessato al Direttore, verificata la disponibilità di spazi, può consentirne l'uso, per un ulteriore periodo di tempo fino a 18 mesi dalla data di quiescenza. Il personale in quiescenza non può sovrintendere e coordinare l'attività di altri, ivi compresi studenti e tirocinanti. Gli obblighi assicurativi sono a carico dell'interessato.
Il personale in quiescenza autorizzato può accedere solo durante l'orario di apertura al pubblico.
I Professori che abbiano conseguito il titolo di Professore emerito o di Professore onorario a seguito di proposta del Dipartimento SCVSA possono, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, usufruire di spazi e risorse documentali e di comunicazione per l'esercizio di attività di ricerca scientifica e di studio, in accordo con il "Regolamento per il conferimento del titolo di Professore Emerito e di Professore Onorario (ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1592 del 31 Agosto 1933)".

Articolo 4 – Altre figure

Ai professori a contratto impegnati in Corsi di studio incardinati nel Dipartimento SCVSA verrà garantita la possibilità di usufruire di spazi idonei per le sessioni di esame e il ricevimento studenti.
L'accesso ai laboratori da parte di collaboratori di altri Atenei o enti di ricerca, che non rientrino fra i casi previsti dal "Regolamento di Ateneo inerente i Visiting Professor e Visiting Researcher", sarà autorizzato dal Direttore previa richiesta di un docente afferente al Dipartimento e verifica di idonea copertura assicurativa.

Articolo 5 – Obblighi

l Laureati frequentatori, il personale in quiescenza e le altre figure previste dal presente Regolamento hanno l'obbligo di osservare le disposizioni organizzative e operative in vigore presso il Dipartimento SCVSA.
Essi sono inoltre tenuti al rispetto delle norme sulla riservatezza e tutela dei dati personali e a non divulgare dati e notizie dei quali vengano a conoscenza durante la frequenza.
Sono inoltre tenuti al rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro così come stabilito dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Articolo 6 – Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale. Tutte le situazioni in essere attinenti al presente regolamento saranno mantenute fino alla scadenza prevista dalle relative autorizzazioni.